

Circolare n° 40  
Firenze, 28 Marzo 2007  
Prot. 176 FF/eb

Alle Imprese Edili Iscritte  
Loro Indirizzo

E, p.c. Agli Studi di Consulenza  
Loro Indirizzo

#### OGGETTO: TRATTAMENTO DI MALATTIA DEGLI APPRENDISTI

A decorrere dal 1° marzo 2007, il 5° comma dell'art. 26 del CCNL edilizia industria è stato modificato come segue:

*“Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia”*

L’ottavo comma dello stesso art. 26 è stato soppresso.

Sulla base della predetta modifica il rimborso contrattuale della Cassa Edile per malattia degli apprendisti, dal 1/3/2007, è da equipararsi a quello erogato per gli operai.

Cordiali saluti

Il Direttore  
Rag. Filippo Farolfi

